



La deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires

Premessa

Il D.L. n.1/12 (*c.d. decreto liberalizzazioni*) contiene una disposizione che modifica l'elenco dei soggetti esclusi dalla disciplina della deducibilità degli interessi passivi prevista dall'art.96 del Tuir.

Viene previsto, infatti, dall'art.88, co.1, del provvedimento che:

le società il cui Capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione, non potranno più procedere, a partire dal periodo d'imposta in corso al 24 gennaio 2012, all'integrale deduzione degli interessi passivi, con la conseguenza che le stesse saranno tenute ad applicare le regole ordinarie previste dell'art.96 del Tuir.

La modifica normativa ha recepito le criticità evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui era ravvisabile un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti privati e soggetti partecipati prevalentemente da enti pubblici operanti nel settore delle *utility*. In particolare, la possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi determinava un differente costo del capitale di finanziamento per quelle società che si fossero indebitate per costruire o gestire impianti per la fornitura di energia e di altri servizi, a seconda che le stesse fossero prevalentemente o meno di proprietà pubblica.

Oltre a tale modifica normativa, è necessario registrare un recente cambio di orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha affermato, nella [sentenza n.24930/11](#), che gli interessi passivi sono deducibili se rispettano il principio di inerenza. In precedenza, la stessa Corte si era espressa in senso contrario.

Nel presente articolo si provvederà, pertanto, ad analizzare la disciplina della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires, alla luce delle novità normative e giurisprudenziali sopra menzionate.

La disciplina prevista dall'articolo 96 del Tuir

Come è noto, l'art.96 del Tuir prevede un particolare criterio di deducibilità degli oneri finanziari iscritti a Conto economico. La procedura è la seguente.

- Sono deducibili senza alcuna limitazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati agli interessi attivi.
- Non rientrano nel calcolo di deducibilità gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni ai sensi dell'art.110, co.1, lett. b), del Tuir.
- L'eventuale eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, intendendosi per tale, per espressa previsione normativa, la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b), dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci 10, lettere A) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e B) ammortamento delle immobilizzazioni materiali, nonché dei canoni di *leasing* di beni strumentali, così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio.
- Gli interessi passivi in deducibili in un esercizio potranno essere riportati negli esercizi successivi senza alcun limite di tempo. Gli stessi si sommeranno agli interessi passivi di competenza dell'esercizio in cui sono riportati e potranno essere dedotti, fermo restando il vincolo del 30% del ROL.

⇒ Ambito soggettivo

In primo luogo occorre ricordare che la disciplina prevista dall'art.96 del Tuir è applicabile solo ai soggetti Ires. I soggetti Irpef, infatti, applicano la regola del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi prevista dall'art.61 del Tuir.

Tornando ai soggetti Ires, l'art.96 co.5 del Tuir prevede alcune esclusioni soggettive, motivate dal particolare tipo di attività svolta dai soggetti così individuati:

- banche e altri soggetti finanziari indicati nell'art.1 del D.Lgs. n.87/92, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
- imprese di assicurazione;
- società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art.96 DPR n.554/99;
- società di progetto costituite ai sensi dell'art.156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06;
- società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. n.240/90, e successive modificazioni.

Si ricorda che il comma 5-*bis* dell'art.96 del Tuir prevede che per le banche, le assicurazioni e gli altri soggetti finanziari indicati nell'art.1 del D.Lgs. n.87/92, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Tale ultima disciplina non si applica alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, ossia le *c.d. holding industriali*.

Fino al periodo d'imposta 2011, tra i soggetti esclusi rientravano anche società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Come evidenziato in premessa, il decreto liberalizzazioni ha eliminato tali società dai soggetti esclusi dall'applicazione dei limiti di deducibilità dell'art.96 del Tuir, con la conseguenza che le stesse, a partire dal periodo d'imposta in corso al 24 gennaio 2012, sono obbligate, al pari degli altri soggetti Ires, ad applicare le regole ordinarie.

⇒ Interessi rilevanti

Il comma 3 dell'articolo 96 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma stabilendo, che assumono rilevanza:

“gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria”.

In sostanza, ciascun onere o provento assimilabile agli interessi e connesso ad un rapporto avente causa finanziaria rientra nel calcolo di deducibilità previsto dalla disposizione in argomento.

Infatti, con riferimento all'individuazione degli oneri e proventi “assimilati” rispettivamente agli interessi passivi e attivi, la [C.M. n.19/E del 21 aprile 2009](#) prevede di fare riferimento ad una nozione non meramente nominalistica, ma “sostanziale” di interessi.

Per espressa previsione di Legge, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art.96:

- ⇒ gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni ai sensi del co.1, lett. b), dell'art.110 del Tuir;
- ⇒ gli interessi passivi indeducibili in modo assoluto ai sensi dell'art.96, co.6, del Tuir.

Al contrario, il comma 3 dell'art.96, permette di includere tra gli interessi attivi rilevanti anche quelli “virtuali” derivanti da ritardi di pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione.

Nelle seguenti tabelle si riportano alcune esemplificazioni di oneri e proventi finanziari soggetti o meno alla disciplina prevista dall'art.96 del Tuir.

Interessi inclusi per norma o prassi	
Interessi derivanti da contratti di mutuo	Art.96, co.3 Tuir
Interessi impliciti compresi nei canoni di <i>leasing</i> (la C.M. n.19/E/09 consente, per i soggetti non las, di fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'Irap, dall'art.1 del D.M. 24 aprile 1998)	Art.96, co.3 Tuir
Interessi derivanti da obbligazioni e titoli similari	Art.96, co.3 Tuir
Interessi attivi virtuali derivanti da operazioni con le Pubbliche Amministrazioni	Art.96, co.3 Tuir
Interessi attivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale	Art.96, co.3 Tuir
Interessi passivi derivanti da rapporti di " <i>notional cash pooling</i> "	C.M. n.19/E/09
Sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie	C.M. n.19/E/09
Commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi	C.M. n.19/E/09
Altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso	C.M. n.19/E/09
Oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, sempreché la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria	C.M. n.19/E/09
Differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto)	C.M. n.19/E/09
Derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato a oscillazioni del tasso di interesse	C.M. n.19/E/09

Interessi esclusi per norma o prassi	
Interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale	Art.96, co.3 Tuir
Interessi passivi di funzionamento relativi agli investimenti immobiliari	Art.96, co.6 Tuir Art.90, co.2 Tuir
Interessi passivi derivanti da operazioni <i>intercompany</i>	Art.96, co.6 Tuir Art.110, co.7 Tuir
Interessi passivi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis - c.d. <i>White list</i>	Art.96, co.6 Tuir Art.110, co.10 Tuir
Interessi passivi su prestiti obbligazionari eccedenti la misura stabilita ai sensi dell'art.3, co.115, della L. n.549/95	Art.96, co.6 Tuir
Interessi sui prestiti effettuati dai soci delle società cooperative ai sensi dell'art.1, co. 465, della L. n. 311/04	Art.96, co.6 Tuir
Gli interessi relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta. In base all'art.89, co.6, del Tuir, tali interessi, infatti, non concorrendo a formare il reddito del cedente (né come componente positivo, né come componente negativo). Pertanto, sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina di cui all'art.96 del Tuir.	C.M. n.19/E/09
Derivati non aventi la finalità di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse	C.M. n.19/E/09
Interessi espliciti derivanti da operazioni di natura commerciale	C.M. n.38/E/10
Interessi su finanziamenti specifici per l'acquisto di autovetture e <i>leasing</i> di autovetture	C.M. n.47/E/08 Art.164 Tuir
Interessi passivi corrisposti per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione e garantiti da ipoteca	C.M. n.19/E/09 C.M. n.37/E/09

⇒ Riporto in avanti degli interessi passivi indeducibili

Nel comma 4 dell'articolo 96 è stabilito che gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili nel periodo d'imposta di competenza sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Il Legislatore ha quindi previsto la possibilità di riportare in avanti a tempo indeterminato gli interessi passivi indeducibili, con l'evidente finalità di indurre le imprese al miglioramento della propria situazione finanziaria ed economica.

La C.M. n.19/E/09 ha precisato che non è consentito riportare in avanti l'eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d'imposta.

Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla circ. 38/E/2010, l'eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi in un determinato esercizio può essere utilizzata per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti.

⇒ Riporto in avanti dell'eccedenza di ROL non utilizzata

La quota di reddito operativo lordo prodotto a partire dall'esercizio 2010 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza, può essere portata ad incremento del ROL dei periodi d'imposta successivi.

Al riguardo la C.M. n.19/E/09 ha fornito l'importante precisazione che:

“il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporterà l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente - per una quota pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili - negli anni successivi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione. Nel caso contrario, infatti, si verificherebbe uno spostamento di imponibile da un esercizio all'altro con fenomeni di refreshing delle perdite fiscali, posto che per queste ultime c'è un limite al riporto che invece manca per l'utilizzo del ROL”.

Pertanto, l'eccedenza di ROL dovrà essere:

“prioritariamente utilizzata per compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili dell'esercizio in corso ovvero di esercizi precedenti. Qualora, pur versando in presenza delle predette condizioni, il ROL disponibile risulti inutilizzato, lo stesso non potrà più essere utilizzato in futuro: ciò in quanto il meccanismo di funzionamento del confronto tra ROL e interessi passivi netti di cui all'art. 96, comma 1, primo periodo, è strutturato in modo da prevedere un utilizzo, per così dire, automatico del ROL (di periodo e di quello eventualmente riveniente da annualità pregresse) ogniqualvolta si registri una situazione di eccedenza degli interessi passivi su quelli attivi. Da tanto consegue che il contribuente tenuto all'applicazione della disciplina dell'art. 96 non può riportare in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta eccedenze di ROL inutilizzato ed eccedenze di interessi passivi netti indeducibili”.

La deduzione passa dall'inerenza: il nuovo orientamento della Cassazione

Sempre in tema di deducibilità degli interessi passivi, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione n.24930 del 25 novembre 2011, in cui viene esaminato il rapporto di tali componenti negativi con il “principio di inerenza”. A dire il vero, la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardava una particolare categoria di interessi passivi: quelli “moratori”. Tuttavia, i primi commentatori²⁴ della decisione in argomento ritengono

²⁴ Per tutti si veda G. Ferranti, “Inversione di rotta della Cassazione sulla inerenza degli interessi passivi”, in Corriere Tributario n.3/12, pagg.157 e ss.

che i principi formulati nella sentenza citata, in quanto di carattere generale, siano estensibili all'intero comparto degli interessi passivi.

Il requisito dell'inerenza rappresenta uno dei principi cardine posti alla base della determinazione del reddito d'impresa. Dire che un determinato componente reddituale è "inerente" significa che sussiste il collegamento tra tale componente e l'attività esercitata dall'imprenditore o dalla società. Attraverso tale principio, il Legislatore vuole evitare che determinate spese, attinenti più alla sfera *extra*-imprenditoriale che a quella propria dell'attività, siano portate in deduzione²⁵.

Secondo la Giurisprudenza di legittimità²⁶, affinché un costo sia deducibile è necessario che sussista un'interrelazione tra lo stesso e "l'attività" produttiva di ricavi. Tuttavia, ciò non significa che i costi siano direttamente correlati con i ricavi imponibili effettivi.

Tale dubbio può derivare da una sommaria lettura del comma 5 dell'art.109 del Tuir, il quale stabilisce che i costi sono deducibili

"se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

A tal riguardo, la stessa Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che l'inerenza non è certo direttamente legata al conseguimento immediato di "ricavi", bensì "all'attività d'impresa" intesa in senso lato, come attività potenzialmente produttiva di reddito.

In questa ottica è stata, ad esempio, sancita la deducibilità di costi ed oneri sostenuti in proiezione futura anche se i ricavi non si realizzano nell'immediato²⁷.

In sostanza, ai fini della dimostrazione dell'inerenza, non è necessaria la correlazione tra un componente di reddito ed il conseguimento di ricavi. Tale correlazione deve invece sussistere in riferimento alla specifica attività d'impresa esercitata.

Il comma 5 dell'art.109 del Tuir prende in considerazione un particolare aspetto del principio di inerenza, cioè quello in cui vi sono dei costi (diversi dagli interessi passivi ed esclusi gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) riferibili non solo a proventi o ricavi imponibili, ma anche ad operazioni esenti. In tali casi, infatti, si applica il *pro rata* ordinario ossia la deducibilità è ammessa nella stessa proporzione del rapporto tra ricavi imponibili e ricavi complessivi.

In conclusione il principio di inerenza non sarebbe espressamente disciplinato dal Tuir ma discenderebbe direttamente dal principio costituzionale di capacità contributiva di cui all'art.53 della Costituzione²⁸.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, l'art.61 del Tuir, applicabile agli imprenditori persone fisiche e alle società personali, sancisce che la deducibilità degli interessi passivi è soggetta, in primo luogo, al *test* dell'inerenza.

Tale previsione non è riportata nell'art.96 del Tuir applicabile, invece, ai soggetti Ires. Tale dimenticanza, tuttavia, a detta di autorevole dottrina²⁹, non significa che il preliminare confronto con l'inerenza per gli interessi passivi sia applicabile alle sole imprese soggette all'Irpef. In caso contrario, infatti, si avrebbe una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento.

²⁵ "I costi concettualmente deducibili, ai fini della determinazione del reddito, sono esclusivamente quelli attinenti alla attività da cui il reddito stesso deriva, e non a consumi o investimenti privati dell'imprenditore o di terzi". R. LUPI, "Il reddito d'impresa", Ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2002, pag.89.

²⁶ Cfr. Cass., sent. n.4750 del 26 febbraio 2010.

²⁷ Cfr. C.M. n.30/83; R.M. n.9/1603/85.

²⁸ Cfr. G. Zizzo, "La determinazione del reddito delle società", in G. Falsitta, "Manuale di diritto tributario – parte speciale", CEDAM, 2008, pag.372.

²⁹ Cfr. R. Lupi, "Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di inerenza", in Corriere Tributario n.10/08, pag.771.

In passato, la Corte di Cassazione aveva stabilito, in più riprese, che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi sarebbe riconosciuto sempre, senza necessità di alcun preliminare giudizio sull'inerenza³⁰.

L'Agenzia delle Entrate, invece, nelle circolari n.16/E/09 e n.19/E/09, ritiene che il principio dell'inerenza sia insito nel sistema e, come tale, troverebbe applicazione sia nei confronti dei soggetti Irpef sia nei confronti dei soggetti Ires.

Con la sentenza n.24930/11, sembrerebbe assistersi ad un cambio di orientamento dei giudici di legittimità in merito all'applicazione del principio di inerenza agli interessi passivi. Tuttavia, considerato che la fattispecie esaminata riguardava il caso degli interessi moratori, è consigliabile attendere ulteriori pronunce prima di dichiarare definitivamente mutata l'interpretazione della Corte.

Esempio

Si supponga che la società Alfa Srl presenti al 31/12/2011 la seguente situazione:

Interessi attivi derivanti da rapporti di c/c	€	2.000
Interessi passivi soggetti al regime ex art. 96 Tuir	€	20.000
Interessi passivi indeducibili riportati dal 2010	€	0
Interessi passivi indeducibili per mancanza di "inerenza"	€	1.500
ROL	€	40.000
ROL x 30%	€	12.000

La compilazione del prospetto degli interessi passivi in Unico SC è la seguente:

RF117	Utile dell'esercizio e perdite SING.	,00	,00	,00	,00
Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi deducibili	1	20000	,00	2
RF118				3	2000
RF119	Risultato operativo lordo			4	2000
				5	18000
RF120	Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile ¹)			3	40000
				3	12000
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui ¹)			3	6000
RF122	Interessi passivi deducibili Robin Tax				
RF16	Interessi passivi indeducibili	1	6000	,00	2
					7500

³⁰ Cfr. Cass., sent. n.12990 del 4 giugno 2007; Cass., sent. n.12446 del 19 maggio 2010.